



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Corso Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 00975471004

P. 9589

03 APR 2019

Decreto Sindacale n. 7 del 03/04/2019

Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'ente ex art.1 comma 7e 8 della L.190/2012.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un Responsabile della Prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: "*7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione. 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.*";

Dato atto che il c. 60 dell'art. 1 della legge in commento ha demandato a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata, la definizione degli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, da parte degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge;

Vista l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sancita nella seduta del 24 luglio 2013, con la quale sono stati stabiliti gli adempimenti di competenza di Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane, con

l'indicazione dei relativi termini per l'attuazione della L.190/2012 e dei decreti attuativi, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61 della medesima legge delega;

Esaminato, in particolare, il punto 2 della citata intesa ove si prevede tra l'altro che, con riferimento agli enti di piccole dimensioni, in via eccezionale, in cui le funzioni di Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) sono affidate al Segretario comunale, lo stesso può essere individuato anche come Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

Rilevato che ai sensi del menzionato articolo 1, comma 7 della L. 190/2012, l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione compete all'Organo d'indirizzo politico;

Vista la delibera CiVIT n. 15 del 13 marzo 2013, ove si riconosce espressamente in capo al Sindaco, quale Organo di indirizzo politico amministrativo, la titolarità del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, salvo diversa determinazione del singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa;

Visto oltremodo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e richiamati in particolare il combinato disposto dell'art. 43 e 5, comma 2, a norma del quale, all'interno di ogni Amministrazione, il Responsabile per la Prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 svolge di norma, anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza con il compito di:

- Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Provvedere all'aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e L'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione;
- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto;
- Segnalare al vertice politico dell'Amministrazione, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Provvedere sulle richieste di accesso civico allo stesso presentate e, in caso di ritardo o mancata risposta, a richiesta del ricorrente, esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della L.241/90 e successive modificazioni;

Viste le circolari n. 1 del 25 gennaio 2013 e n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con le quali vengono fornite indicazioni in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, nonché ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel D.Lgs. 33/2013;

Vista la delibera n. 50 del 04 luglio 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e L'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora (ANAC) recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e L'Integrità 2014- 2016"ove, in particolare,

con riguardo alle realtà organizzative in cui è presente un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della corruzione, si prevede la possibilità di delegare le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile medesimo, tanto al fine di evitare che il soggetto titolare rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito;

Rilevato che occorre provvedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012, nonché del nuovo Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, con attribuzione delle relative funzioni al Segretario comunale attualmente in servizio, tenuto conto dell'organizzazione e dei livelli di responsabilità presso questo Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della deliberazione n. 15/2013 della CIVIT, ora ANAC;

Visto lo Statuto comunale;

DECRETA

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Generale Dott. Luigino Lorenzini a far data dal 03.04.2019;
2. Di attribuire al medesimo dirigente anche la Responsabilità della Trasparenza amministrativa con le facoltà e i poteri attribuiti dal D.Lgs.33/2013;
3. Di dare atto che:
 - la nomina ha durata coincidente con il mandato istituzionale del Sindaco;
 - le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, del D. Lgs. 33/2013 potranno essere delegate dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza ad altro soggetto presso l'Ente, in modo che il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9bis della L.241/90 e ss.mm. e ii., possa rimanere in capo al medesimo titolare;
 - in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale titolare, le suddette funzioni saranno svolte dal soggetto incaricato della reggenza o supplenza;
4. Di comunicare la nomina all'UTG – Prefettura di Roma, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'interessato;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo per 15 giorni e sul sito internet di questo Comune in via permanente e sull'apposito Link "Amministrazione Trasparente";
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune di Rocca Di Papa;
7. Di dare l'immediata eseguibilità in ragione dell'urgenza di adempimenti istituzionali inderogabili.

Rocca Di Papa, 03.04.2019



Il Sindaco
Emanuele Crestini

PER RICEVUTA
03/04/2019